



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)

REGOLAMENTO I.S.E.E.
(Indicatore situazione economica equivalente)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n° 4 del 18 febbraio 2002

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n° 32 del 13 giugno 2002

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n° 73 del 6 dicembre 2002

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n° 16 del 5 maggio 2003

Modifiche entrate in vigore il 5 maggio 2003

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina in via sperimentale la valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni agevolate per la fruizione di servizi alla luce di quanto disposto dalla normativa vigente.
2. Il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente è fondato sull'utilizzo di dichiarazioni sostitutive fornite dai cittadini relative a:
 - a) reddito;
 - b) patrimonio;
 - c) composizione nucleo familiare.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per "indicatore della situazione economica (ISE)" si intende la somma del reddito complessivo ai fini IRPEF e del reddito delle attività finanziarie dei componenti il nucleo familiare;
 - b) per "patrimonio" si intende la somma del patrimonio mobiliare ed immobiliare dei componenti il nucleo familiare;
 - c) per "nucleo familiare" si intende il totale dei componenti la famiglia considerabili ai sensi dell'articolo 7;
 - d) per "indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" si intende il rapporto tra l'ISE ed il parametro fissato dalla normativa vigente correlato al numero dei componenti del nucleo familiare.
2. Il reddito e il patrimonio utilizzati per il calcolo dell'ISE sono quelli previsti dalla vigente normativa in materia.

Art. 3

Campo di applicazione

(lettera i-bis aggiunta con deliberazione del Consiglio Comunale n° 73 del 6 dicembre 2002, articolo modificato con deliberazione Consiglio comunale n. 16 del 5 maggio 2003)

1. Rientrano nel campo di applicazione delle agevolazioni le seguenti prestazioni, richieste dai cittadini italiani e dai cittadini stranieri residenti nel Comune di Montecchio Emilia:
 - a) asili nido e nuove tipologie;
 - b) scuola comunale dell'infanzia;
 - c) diritto allo studio;
 - d) trasporto scolastico;
 - e) assistenza domiciliare;
 - f) centro diurno;
 - g) trasporti socio-sanitari;
 - h) contributi del servizio sociale per integrazione al reddito, contributi integrativi per canoni di locazione e contributi per integrazioni economiche per case protette e RSA;

- i) ogni altra nuova prestazione economica o servizio sociale o assistenziale istituito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche;
- i-bis) ogni altra forma di agevolazione, non compresa nella lettera i) per la quale una specifica disposizione regolamentare disponga, ai fini della concessione, l'utilizzo dell'ISEE.

CAPO II

DOCUMENTAZIONI E CONTROLLI

Art. 4

Documentazione

1. I soggetti che non richiedono esenzioni o riduzioni rispetto alla retta o tariffa massima prevista per le prestazioni di cui all'articolo 3 non sono tenuti a produrre alcuna documentazione a corredo della domanda.
2. Al fine di ottenere agevolazioni tariffarie il richiedente dovrà presentare un'unica dichiarazione sostitutiva, su modulistica predisposta dall'Amministrazione, di validità annuale, resa a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, contenente tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.
3. La modulistica di cui al comma 2 è predisposta sulla base dei modelli-tipo approvati a livello nazionale.

Art. 5

Compilazione delle dichiarazioni

1. Per la compilazione delle dichiarazioni l'Amministrazione può avvalersi, ai sensi della normativa vigente, dei centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF), che effettuano l'attestazione e provvedono alla trasmissione dei dati al sistema informativo dell'INPS.

Art. 6

Controlli

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, l'Amministrazione effettua controlli sui dati di due tipi:
 - a) controllo puntuale su singoli casi, in caso di dubbi sulla veridicità dei contenuti della dichiarazione;
 - b) controllo a campione su una percentuale prefissata di dichiarazioni; la percentuale e le modalità vengono stabilite con atto del Direttore di Settore competente; in mancanza di determinazione la percentuale è fissata nel dieci per cento delle dichiarazioni presentate nell'arco dell'anno, arrotondate per eccesso, scelte con sorteggio.
2. Per garantire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ISEE per quanto concerne il reddito e il patrimonio, l'Amministrazione può stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni competenti, sia in forma autonoma che associata.
3. In caso di dichiarazioni non veritiere, che non siano riconducibili a meri errori materiali, l'Amministrazione revoca o sospende il beneficio ottenuto, segnala il fatto all'autorità giudiziaria e attiva la procedura per il recupero delle eventuali somme erogate, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese.

CAPO III DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Art. 7 Nucleo familiare

1. Il nucleo familiare di norma corrisponde alla famiglia anagrafica, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di indicatore della situazione economica equivalente.
2. Per i servizi rivolti agli anziani ed agli adulti si prende in considerazione, relativamente alle strutture residenziali (Casa Protetta, R.S.A., ecc.), oltre all'ISEE del soggetto interessato anche l'ISEE dei familiari obbligati previsti dall'articolo 433 del Codice Civile.

Art. 8 Variazioni della situazione economica

1. Il cittadino ha facoltà di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare.
2. La decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni è stabilita a partire dal secondo mese successivo alla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica.
3. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente la precedente, quando la dichiarazione sostitutiva, ancorché valida, non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente.

Art. 9 Pluriutenze

1. Le eventuali agevolazioni per le rette e le tariffe dovute a pluriutenze da parte dello stesso nucleo familiare sono disciplinate dai regolamenti di settore.

Art. 9-bis Criteri ulteriori di selezione dei beneficiari

(articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 13 giugno 2002)

1. Nella valutazione delle condizioni di bisogno economico per l'accesso agevolato ai servizi possono essere considerati anche i proventi non soggetti a IRPEF.
2. I proventi non soggetti a IRPEF sono dichiarati dai richiedenti con le modalità di cui all'articolo 4.
3. Sulle dichiarazioni di cui al comma 2 vengono effettuati i controlli di cui all'articolo 6.

Art. 10 Determinazione del valore ISEE

(comma 1-bis aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 13 giugno 2002)

1. Il valore ISEE per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui all'articolo 3, verrà stabilito annualmente dall'Amministrazione, con apposito atto, per ogni servizio.
- 1-bis. Unitamente al valore ISEE di cui al comma 1, l'Amministrazione fissa anche l'eventuale soglia dei proventi non soggetti a IRPEF.
2. L'Amministrazione determinerà nello stesso modo, per ciascun servizio, il grado di copertura massimo da porre a carico degli utenti, quindi individuerà il valore soglia dell'ISEE

oltre il quale verrà richiesta la contribuzione massima così come il valore soglia dell'ISEE al di sotto del quale prevedere l'esenzione dal pagamento o la tariffa minima.

CAPO IV INFORMAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 11 Informazione ai cittadini

1. L'Amministrazione adotta gli idonei strumenti di informazione nei confronti di tutta la cittadinanza per permettere ai possibili beneficiari di prestazioni sociali agevolate, un'adeguata conoscenza delle opportunità previste dalle disposizioni di legge, fonti del presente regolamento.

Art. 12 Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati personali dei soggetti di cui all'articolo 1, avviene nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni, nonché del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.

2. I dati raccolti saranno trasmessi esclusivamente ai soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente.

3. L'Amministrazione si impegna ad applicare le disposizioni sulle misure minime di sicurezza, emanate ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 675 del 1996.

CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.

2. Con l'eccezione di quanto disposto nei precedenti articoli, dal momento in cui, ai sensi dell'articolo 14, saranno efficaci le norme del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali, generali e di settore, incompatibili.

Art. 14 Disposizioni transitorie

*(comma 4-bis aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 73 del 6 dicembre 2002,
comma 2 modificato con deliberazione Consiglio comunale n. 16 del 5 maggio 2003)*

1. Dal 1° maggio 2002 le disposizioni del presente regolamento hanno effetto per tutte le prestazioni riferite a:

- a) assistenza domiciliare;
- b) centro diurno;
- c) trasporti socio-sanitari;
- d) contributi del servizio sociale per integrazione al reddito, contributi integrativi per canoni di locazione e contributi per integrazioni economiche per case protette e RSA;

2. Dal 1° settembre 2003 le disposizioni del presente regolamento hanno effetto per tutte le prestazioni riferite a:

- a) asili nido e nuove tipologie;
- b) scuola comunale dell'infanzia;
- c) diritto allo studio;
- d) trasporto scolastico;

4. Per ogni altra nuova prestazione economica o servizio sociale o assistenziale istituiti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche, le disposizioni di cui al presente regolamento hanno effetto dall'istituzione.

4-bis. Per le agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), le disposizioni di cui al presente regolamento hanno effetto secondo le previsioni dello specifico regolamento.